

ARTICOLO 1

L'organizzazione e l'attività del Comitato Paritetico per la Prevenzione degli Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di lavoro, di seguito denominato "Comitato", costituito a norma dell'art. 86 del C.C.N.L. 23/05/1991, sono disciplinate come segue.

ARTICOLO 2

Il Comitato è gestito da un Consiglio d'Amministrazione composto da 6 membri designati pariteticamente:

n.3 dalla Sezione Costruttori Edili della Provincia di Cagliari

n.3 dalle Organizzazioni stipulanti di parte sindacale, in misura paritetica fra loro.

La Sezione Costruttori Edili e le Organizzazioni Sindacali suddette designano inoltre, con le stesse modalità di cui sopra ed in egual numero, membri supplenti, i quali sostituiscono, ad ogni effetto, i rispettivi membri effettivi eventualmente assenti dalle riunioni per qualsiasi causa.

Uno dei rappresentanti nominati dalla Sezione dei Costruttori Edili della provincia di assume, su designazione della stessa Sezione, la funzione di Presidente ed uno dei rappresentanti nominati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori assume, su designazione delle stesse Organizzazioni, la funzione di Vicepresidente.

I membri del Consiglio durano in carica due anni e possono essere confermati.

è però data facoltà alle Organizzazioni designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del mandato.

I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del mandato, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Tutte le cariche sono gratuite.

ARTICOLO 3

Il Presidente ed il Vicepresidente costituiscono il Comitato di Presidenza.

Durano in carica due anni, salvo quanto previsto dal 6° comma dell'art.2.

Spetta al Presidente:

- rappresentare il Comitato di fronte a terzi e stare in giudizio. Il Presidente ha la firma sociale;
- sovrintendere all'applicazione del presente Statuto, promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio e presiedere le adunanze;
- dare esecuzione, di concerto con il Vicepresidente, alle deliberazioni del Consiglio.

Spetta al Vicepresidente:

- dare esecuzione, di concerto con il Presidente, alle deliberazioni del Consiglio;
- coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;
- firmare congiuntamente al Presidente i mandati di riscossione e di pagamento.

ARTICOLO 4

Il Consiglio provvede a nominare in misura paritetica,- tra i membri di cui al 1° comma dell'art. 2 del presente Statuto, rappresentanti di parte imprenditoriale e rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, affinché provvedano, secondo le modalità stabilite dal Comitato stesso, alla verifica dello svolgimento dell'attività ordinaria del Comitato.

ARTICOLO 5

Il Consiglio si riunisce di norma una volta al mese ed in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente o dal Vicepresidente o da almeno quattro membri del Consiglio stesso o dal Collegio dei Sindaci.

La convocazione del Consiglio è fatta, su disposizione del Presidente, a cura della Segreteria, mediante avviso scritto da recapitarsi almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero, in caso di urgenza, mediante tempestivo preavviso per mezzo di Telefax o Telegramma.

ARTICOLO 6

Per la validità delle riunioni del Consiglio e delle delibere relative, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Delle adunanze si redige verbale che viene redatto dal Segretario, ed è sottoscritto dal Presidente.

ARTICOLO 7

Il Comitato ha per scopo lo studio dei problemi generali e specifici inerenti alla prevenzione degli infortuni, all'igiene del lavoro e in genere al miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo idonee iniziative.

A tal fine il Comitato:

a) – si avvale della collaborazione degli Organi Pubblici Territoriali competenti in materia e degli Enti o Istituti specializzati;

b) – suggerisce l'adozione di iniziative dirette:

- allo svolgimento di corsi di prevenzione per le persone preposte all'attuazione della normativa antinfortunistica; alla diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale di propaganda antinfortunistica;

- all'introduzione ed allo sviluppo dell'insegnamento delle discipline di prevenzione nell'ambito della formazione professionale per i mestieri dell'edilizia;

c) – si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della sicurezza, dell'igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri e negli stabilimenti, che potranno essere effettuate da ciascuna delle Organizzazioni rappresentate nel Comitato, dai Rappresentanti sindacali di cui all'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n.300, dai lavoratori e dai datori di lavoro;

d) – esercita, con le procedure di cui all'art. 9, un'attività di vigilanza e consulenza nei luoghi di lavoro per il rispetto delle norme di legge sugli apprestamenti e le misure prevenzionali e sull'igiene del lavoro nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati scelti dal Consiglio;

e) – provvede all'attuazione delle prestazioni determinate dagli accordi siglati dalle Parti stipulanti.

ARTICOLO 8

Le rappresentanze sindacali costituite a norma dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970 n. 300,

assumono la rappresentanza dei lavoratori nell'unità produttiva per il controllo dell'applicazione delle norme di legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.

A tal fine, le rappresentanze sindacali predette hanno il compito di intervenire presso la Direzione aziendale per l'attuazione delle norme sopra richiamate e, nel caso di mancata definizione, di effettuare al Comitato Paritetico Territoriale la segnalazione di cui alla lettera c) dell'art. 7.

ARTICOLO 9

L'attività di vigilanza e consulenza di cui alla lettera d) dell'articolo 7 è disciplinata come segue:

- la Segreteria sottopone all'esame del Consiglio nella prima riunione successiva le segnalazioni provenienti dai soggetti indicati alla lettera c) dell'art. 7 e relative a situazioni di asserita inosservanza delle norme di legge contrattuali in materia;
- il Consiglio, ove dalle segnalazioni emergano fondati motivi per ritenere che nel caso di specie non sia data integrale o corretta attuazione alle norme di legge e contrattuali vigenti, dispone l'effettuazione di una visita da parte dei tecnici messi a disposizione del Comitato, nel cantiere o nello stabilimento oggetto della segnalazione;
- il tecnico ha il compito di fornire chiarimenti e consigli al rappresentante dell'impresa ed ai lavoratori, nonché di suggerire le istruzioni ritenute più opportune e di riferire successivamente al Consiglio sull'esito della visita;
- sulla base della relazione del tecnico che ha eseguito la visita, la Segreteria provvede ad inviare ai titolari od ai legali rappresentanti delle imprese alle quali fanno capo i cantieri o gli stabilimenti visitati una lettera dalla quale risulti l'elenco delle principali norme concernenti la sicurezza, l'igiene o l'ambiente di lavoro in tutto o in parte non correttamente applicate, suggerendo nel contempo le misure più opportune per l'eliminazione degli inconvenienti riscontrati e fissando a tal uopo i tempi per la verifica;
- scaduti i termini, di cui al comma precedente, è effettuata una seconda visita allo scopo di accertare l'attuazione delle misure suggerite;
- ove alla seconda visita non risultino essere adottati i suggerimenti di cui ai commi precedenti, il Consiglio assumerà le iniziative ritenute opportune;
- il Consiglio potrà prevedere interventi di urgenza per i casi di particolare gravità.

ARTICOLO 10

Le procedure di cui all'art. 9 non esonerano, ovviamente, le imprese da eventuali loro responsabilità penali, né le esimano dal dare applicazione alle disposizioni o prescrizioni che fossero ad esse impartite dai competenti organi ispettivi o di controllo previsti dalla legge.

ARTICOLO 11

I membri del Consiglio ed ogni altra persona che partecipi alle riunioni del Consiglio medesimo sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio sulle pratiche che vengono trattate nel corso delle riunioni suddette.

ARTICOLO 12

Il Consiglio d'Amministrazione provvede alla gestione del Comitato Paritetico Territoriale, compiendo tutti gli atti necessari allo scopo.

Spetta in particolare al Consiglio di:

- amministrare il fondo di cui alla lettera a) dell'art. 13 del presente Statuto e il patrimonio del Comitato
- provvedere alla compilazione ed all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi del Comitato;
- curare e promuovere l'impiego dei mezzi finanziari e delle entrate del Comitato, provvedendo al finanziamento delle iniziative e dell'attività di cui all'art. 7 del presente Statuto;
- vigilare sull'organizzazione ed il funzionamento di tutte le iniziative e le attività del Comitato, determinandone preventivamente le caratteristiche;
- provvedere alla formazione ed all'amministrazione dei fondi di riserva;
- predisporre nei limiti della disponibilità finanziaria dell'esercizio e portare a conoscenza delle Associazioni Territoriali di Categoria, i programmi di attività;
- accordare pegni, comodati e ipoteche, mutuare titoli e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni di ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari e nel G.L. del debito pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche legali, transigere e compromettere in arbitrii o amichevoli composizioni, muovere e sostenere liti e recederne; appellare ed accettare i giuramenti; nominare procuratori speciali ed eleggere domicili; affittare, acquistare, vendere e fare costruire immobili, nei limiti strettamente necessari per la realizzazione dei fini del Comitato;

- promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari ritenuti convenienti per il buon funzionamento del Comitato;

- assumere e licenziare l'eventuale personale amministrativo del Comitato e regolarne le mansioni, il trattamento disciplinare, normativo ed economico in conformità alla legge, tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro in vigore per la categoria edile.

ARTICOLO 13

Le entrate del Comitato sono costituite:

a) dai fondi provenienti dai versamenti del contributo per il Comitato Paritetico Territoriale, di cui ai vigenti contratti di lavoro;

b) dagli interessi attivi sui fondi medesimi;

c) dagli interessi di mora per ritardati versamenti al Fondo anzidetto;

d) dai finanziamenti e dalle sovvenzioni di Enti pubblici e privati;

e) dalle somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario o straordinario riguardante la gestione del Comitato.

Essi devono riferire per iscritto subito dopo al Consiglio 3e eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.

Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi del Comitato per controllarne la corrispondenza con i registri contabili.

Esso si riunisce ordinariamente una volta al trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è fatta senza alcuna formalità.

I Sindaci partecipano, senza voto deliberativo, alle riunioni del Consiglio nelle quali vengono trattati temi per i quali, ai sensi dell'art. 2403 c.c., sia prevista l'attività di controllo del Collegio Sindacale.

Al Presidente del Collegio dei Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato dal Consiglio in sede di approvazione del bilancio preventivo.

ARTICOLO 16

Gli esercizi finanziari del Comitato hanno decorrenza dal 1° Ottobre di ciascun anno e termina

al 30 Settembre dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio provvede alla compilazione del bilancio consuntivo da approvarsi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, e cioè entro il 31 marzo di ciascun anno.

Entro lo stesso termine del 31 Marzo devono essere compilati ed approvati i bilanci preventivi.

Sia i bilanci consuntivi che quelli preventivi devono essere inviati entro un mese dalla loro approvazione alle Associazioni Territoriali di Categoria, accompagnati dalla relazione del Presidente e da quella dei Sindaci.

Entro i successivi 30 giorni le Associazioni Territoriali di Categoria si incontreranno per esprimere le loro valutazioni redigendo e sottoscrivendo apposito verbale che deve essere trasmesso entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui sopra al Presidente del Comitato, il quale ne darà lettura ai membri del Consiglio in occasione della prima seduta dello stesso.

I bilanci consuntivi devono rispecchiare, in forma chiara e precisa, i risultati del rendiconto economico e dello stesso stato patrimoniale; analogamente quelli preventivi devono contenere una sufficientemente esatta previsione delle entrate e delle spese dell'esercizio finanziario cui si riferiscono.

ARTICOLO 17

L'Amministrazione del patrimonio sociale e la gestione di tutti i fondi di pertinenza del Comitato spettano ai membri del Consiglio di cui al 1° comma dell'art. 2 del presente Statuto.

I singoli atti amministrativi del Consiglio concernenti l'erogazione delle spese, l'incasso dei contributi, il loro movimento e le relative operazioni di banca, devono essere sottoscritti congiuntamente dal Presidente e dal Vicepresidente.

ARTICOLO 18

La messa in liquidazione del Comitato, e disposta su conforme deliberazione delle Associazioni Territoriali di Categoria, sentito il parere dei membri del Consiglio di cui al 1° comma dell'art.2 del presente Statuto.

In caso di liquidazione, le Associazioni Territoriali di Categoria provvederanno alla nomina di due liquidatori, dei quali uno nominato dall'Organizzazione di parte imprenditoriale e uno dalle Organizzazioni di parte sindacale: trascorso un mese dalla messa in liquidazione, provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale di Cagliari.

Le Associazioni Territoriali di Categoria determineranno, all'atto della messa in liquidazione del

Comitato, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificheranno l'operato.

La destinazione del patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà stabilita dalle Associazioni Territoriali di Categoria stipulanti il presente Statuto.

ARTICOLO 19

Qualunque modifica al presente Statuto deve essere disposta dalle Associazioni Territoriali di Categoria firmatarie del presente Statuto, sentito il parere dei membri del Consiglio.

ARTICOLO 20

Il presente Statuto entra in vigore il

ARTICOLO 22

Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione ed applicazione del presente Statuto e deferita all'esame delle associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni Nazionali firmatarie del C.C.N.L. 23 Maggio 1991

In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Organizzazioni Nazionali che decidono in via definitiva.

NOTA A VERBALE

Per Associazioni Territoriali di Categoria si debbono sempre intendere:

- per la parte imprenditoriale la sezione costruttori edili dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Cagliari;
- per la parte dei lavoratori, i Sindacati provinciali FENEAL/UIL, FILCA/CISL e FILLEA/CGIL.

INTEGRATIVO ALLO STATUTO

Il giorno 21 dicembre 1998, presso la sede dell'Associazione Industriali della Provincia di

Cagliari

tra

L'associazione Industriali della Provincia di Cagliari – Sezione Costruttori Edili, rappresentata dal Presidente, Ing. Lucio Planta, assistito dal Dott. Gianluca Lavena, in rappresentanza dell'Associazione degli Industriali, e dalla Dott.ssa Lucia Zedda, Segretario della Sezione Costruttori Edili dell'Associazione Industriali della Provincia di Cagliari,

e, in ordine alfabetico,

la Fe.N.E.A.L.-U.I.L. della Provincia di Cagliari, rappresentata dal Signor Paolo Orru

la F.I.L.C.A.-C.I.S.L. della Provincia di Cagliari, rappresentata dal Signor Giovanni Matta e dal Signor Clirio Sanna

la F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. della Provincia di Cagliari, rappresentata dal Signor Carmelo Farci

visti

l'art.5 della sez.I del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n.460, relativa alla disciplina tributaria degli enti non commerciali

l'accordo stipulato in data 23 novembre 1998 tra l'ANCE e la Fe.N.E.A.L.– UIL, la F.I.L.C.A.– C.I.S.L. e la F.I.L.L.E.A.– C.G.I.L.

si conviene e si stipula quanto segue

nello statuto del Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni della provincia di Cagliari vengono inseriti i seguenti articoli:

art.16 bis è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Ente

art.18 bis è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662.

Letto, confermato e sottoscritto

Associazione Industriali
della Provincia di Cagliari
Sezione Costruttori Edili

FENEAL UIL
FILCA CISL

FILLEA CGIL